

Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero

Avamprogetto

del ...

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Art. 52 cpv. 1 lett. e

¹ Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa se:

- e. contro di lui non è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale² (CP) o dell'articolo 49a oppure 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927³ (CPM)

Art. 65 Rifugiati esercitanti un'attività lucrativa

Lo straniero cui la Svizzera ha accordato asilo o che soddisfa la qualità di rifugiato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.

Art. 70 cpv. 1

¹ Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 CP⁴, oppure è internato in un istituto ai sensi dell'articolo 426 del Codice civile⁵, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione. È fatto salvo lo straniero contro cui è stata pronunciata un'espulsio-

RS

- 1 RS **142.201**
- 2 RS **311.0**
- 3 RS **321.0**
- 4 RS **311.0**
- 5 RS **210**

ne ai sensi dell'articolo 66a CP o dell'articolo 49a CPM⁶; ad esso si applica l'articolo 61 capoverso 1 lettera e LStr.

Alternativa all'art. 22a AP-Ordinanza VOSTRA:

Art. 82 cpv. I^{bis}-I^{quater}

^{bis} Le autorità giudiziarie comunicano alla SEM le sentenze penali passate in giudizio in cui sia ordinata un'espulsione.

^{ter} Le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione comunicano alla SEM le decisioni d'esecuzione che:

- a. determinano la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
- b. danno inizio all'espulsione.

^{quater} Se in Svizzera è stata pronunciata una sentenza di espulsione nei confronti di una persona, le autorità della Confederazione preposte all'assistenza giudiziaria comunicano la data in cui il condannato è stato estradato in un altro Stato o consegnato al Paese d'origine per l'esecuzione della pena.

2. Ordinanza del 22 ottobre 2008⁷ concernente l'entrata e il rilascio del visto

Art. 37 cpv. 1 lett. a

¹ Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:

- d. non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di alcuna misura di allontanamento o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁸ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁹.

3. Ordinanza dell'11 agosto 1999¹⁰ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Titolo

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2 Portata dell'aiuto all'esecuzione
(art. 71 lett. a LStr)

⁶ RS 321.0
⁷ RS 142.204
⁸ RS 311.0
⁹ RS 321.0
¹⁰ RS 142.281

¹ La SEM procura su domanda della competente autorità di polizia cantonale degli stranieri i documenti di viaggio per stranieri oggetto di una decisione di allontanamento, espulsione ai sensi della presente ordinanza o espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale¹¹ (CP) o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹² (CPM).

² È l'interlocutore delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza di queste persone, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell'ambito di un accordo di riammissione o d'intesa con i Cantoni.

Art. 3 cpv. 1

¹ La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza di stranieri oggetto di una decisione di allontanamento, espulsione ai sensi della presente ordinanza o espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹³ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁴.

Art. 5 cpv. 3

³ Esso può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento, espulsione ai sensi della presente ordinanza o espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁵ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁶. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.

Art. 6 cpv. 2

² Può richiedere direttamente al DFAE di intervenire presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento, espulsione ai sensi della presente ordinanza o espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁷ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁸, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.

Art. 7 Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale

¹ La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹⁹ o

11 RS 311.0

12 RS 321.0

13 RS 311.0

14 RS 321.0

15 RS 311.0

16 RS 321.0

17 RS 311.0

18 RS 321.0

19 RS 311.0

dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²⁰, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.

² Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a oppure 49a^{bis} CPM e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.

Art. 8 Assistenza amministrativa cantonale

I Cantoni garantiscono alla SEM l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento di stranieri oggetto di una decisione di allontanamento, espulsione ai sensi della presente ordinanza o espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²¹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²², alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.

Art. 9 Rilascio di documenti di viaggio

Se per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²³ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²⁴ di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

¹ La SEM sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché:

- a. motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²⁵ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²⁶;

² L'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a oppure 49a^{bis} CPM non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.

Art. 11 cpv. 1 lett. a

20 RS 321.0
21 RS 311.0
22 RS 321.0
23 RS 311.0
24 RS 321.0
25 RS 311.0
26 RS 321.0

¹ La SEM gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti segnatamente i seguenti compiti:

- a. coordinamento della scorta di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione forzata di allontanamenti, espulsioni ai sensi della presente ordinanza o espulsioni ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²⁷ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²⁸ per via aerea;

Art. 13 Rimborsio delle spese da parte dei Cantoni

Le spese di esecuzione e di partenza, versate dalla SEM, per stranieri a carico dei Cantoni e oggetto di una decisione di allontanamento, espulsione ai sensi della presente ordinanza o espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³⁰ sono contegiate singolarmente.

Art. 15a cpv. 1, frase introduttiva

¹ Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all'ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStr nei settori dell'asilo e degli stranieri:

Art. 15f cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il monitoraggio dei rinvii coatti o delle espulsioni ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP³¹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³² per via aerea comprende le seguenti fasi:

Art. 15g cpv. 1

La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti o delle espulsioni ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP³³ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³⁴ per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo o nell'esecuzione di allontanamenti, espulsioni ai sensi della presente ordinanza o espulsioni ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM.

Art. 15h cpv. 1 lett. a–b e cpv. 2

¹ I terzi incaricati:

- a. osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto o di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP³⁵ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³⁶ per via aerea;

27 RS 311.0
 28 RS 321.0
 29 RS 311.0
 30 RS 321.0
 31 RS 311.0
 32 RS 321.0
 33 RS 311.0
 34 RS 321.0
 35 RS 311.0
 36 RS 321.0

b. presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto o espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP³⁷ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM³⁸ accompagnati;

² I terzi incaricati possono:

- a. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto o di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP³⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁴⁰ per via aerea;
- b. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁴¹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁴², i loro reclami o le loro osservazioni;

Art. 15i cpv. 1

1 La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti o delle espulsioni ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁴³ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁴⁴.

Art. 15j lett. b

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- b. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁴⁵ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁴⁶; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall'esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;

Art. 18

Abrogato

Art. 26a, frase introduttiva e lett. d

- 37 RS 311.0
- 38 RS 321.0
- 39 RS 311.0
- 40 RS 321.0
- 41 RS 311.0
- 42 RS 321.0
- 43 RS 311.0
- 44 RS 321.0
- 45 RS 311.0
- 46 RS 321.0

La partenza è considerata definitiva giusta l'articolo 84 capoverso 4 LStr segnata-
mente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:

d. *Concerne soltanto il testo tedesco.*

4. Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo⁴⁷

Art. 32 rubrica e lett. c-d

Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento
(art. 44 cpv. 1 LAsi)

L'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo:

- c. è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale o l'articolo 68 LStr⁴⁸; o
- d. è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁴⁹ (CP) o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁵⁰ (CPM) passata in giudicato.

Art. 34 cpv. 2

Abrogato

Art. 34a Notifiche delle autorità cantonali

L'autorità cantonale comunica alla SEM, entro quattordici giorni, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁵¹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁵², la partenza controllata, la constatazione del passaggio alla clandestinità o il disciplinamento delle condizioni di residenza.

Art. 43 cpv. 2

² Prima dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁵³ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁵⁴, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.

47 RS 142.311

48 RS 142.20

49 RS 311.0

50 RS 321.0

51 RS 311.0

52 RS 321.0

53 RS 311.0

54 RS 321.0

5. Ordinanza 2 dell'11 agosto 1999⁵⁵ sull'asilo

Art. 24 cpv. 1 lett. b^{bis} e d^{bis}

¹ La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall'inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

- b^{bis}. un rifugiato oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁵⁶ (CP) o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁵⁷ (CPM) passata in giudicato ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d'asilo;
- d^{bis}. un apolide oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM passata in giudicato ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata;

6. Ordinanza del 14 novembre 2012⁵⁸ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Art. 1 cpv. 1 lett. d

¹ La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) rilascia i seguenti documenti di viaggio:

- d. documenti di viaggio sostitutivi per stranieri per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁵⁹ (CP) o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁶⁰ (CPM).

Art. 6 Documento di viaggio sostitutivo

Per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della presente ordinanza o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁶¹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁶², a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile l'allontanamento nello Stato d'origine o di

55 RS 142.312
56 RS 311.0
57 RS 321.0
58 RS 143.5
59 RS 311.0
60 RS 321.0
61 RS 311.0
62 RS 321.0

provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.

Art. 19 cpv. 1 lett. d^{bis}

¹ La SEM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se:

d^{bis}. lo straniero è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, all'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁶³ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁶⁴;

7. Ordinanza del 19 settembre 2006⁶⁵ sul Codice penale e sul Codice penale militare

Art. 1 lett. c^{bis}

La presente ordinanza disciplina:

c^{bis}. l'inizio della durata dell'espulsione;

Art. 12a Espulsioni eseguibili simultaneamente

¹ Se vi è concorso di più espulsioni, esse s'integrano per la loro durata di esecuzione simultanea.

² Se un'espulsione obbligatoria e una non obbligatoria sono eseguite simultaneamente, la sospensione dell'esecuzione è retta dall'articolo 66d CP.

Art. 12b Pene e misure privative della libertà ed espulsione eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di un'espulsione con pene o misure privative della libertà, si applica l'articolo 66c capoversi 2 e 3 CP.

Art. 14a Espulsione

¹ Se nel corso dell'esecuzione vi è concorso di un'espulsione con pene o misure privative della libertà ordinate da un altro Cantone si applica l'articolo 66c capoversi 2 e 3 CP.

² Per l'esecuzione congiunta di un'espulsione con una pena o una misura privativa della libertà ordinata da un altro Cantone è competente il Cantone che ha ordinato l'espulsione.

³ Per l'esecuzione congiunta di più espulsioni in concorso tra loro ordinate da diversi Cantoni, è competente il Cantone che ha ordinato l'espulsione che termina per ultima. I Cantoni possono convenire altrimenti.

⁶³ RS 311.0

⁶⁴ RS 321.0

⁶⁵ RS 311.01

Art. 16 cpv. 1

¹ Le spese d'esecuzione delle misure e dell'espulsione sono assunte dal Cantone cui compete l'esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.

*Inserire prima del titolo della quinta sezione***Sezione 4a: Inizio della durata dell'espulsione***Art. 17a*

Quale data di partenza ai sensi dell'articolo 66c capoverso 5 CP vale la data indicata nella decisione dell'autorità d'esecuzione, fatto salvo il caso in cui la data di partenza effettiva sia conosciuta o si sia in seguito accertato che il condannato non ha lasciato la Svizzera.

8. Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006⁶⁶*Art. 4 cpv. 1 lett. e^{bis}*

¹ Al momento dell'iscrizione di sentenze, sono registrati in VOSTRA come sanzioni:

e^{bis}. l'espulsione, se pronunciata in Svizzera (art. 66a e 66a^{bis} CP e art. 49a e 49a^{bis} CPM);

Art. 6 cpv. 4

⁴ Se contro una persona in Svizzera è stata pronunciata l'espulsione, l'autorità competente iscrive in VOSTRA o notifica le seguenti decisioni d'esecuzione e i dati relativi all'esecuzione successivamente rilevati:

- a. la data in cui la persona in questione ha lasciato la Svizzera (data di partenza effettiva) o, se tale data non è conosciuta, la data indicata nella decisione dell'autorità d'esecuzione (data di partenza ordinata) nonché il motivo della partenza: espulsione, estradizione, consegna ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza non controllata;
- b. la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
- c. la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione.

Art. 9 lett. b und b^{bis}

Non sono iscritte:

- b. le condanne per le quali si è rinunciato unicamente a infliggere una pena;
- b^{bis}. le sentenze straniere che comprendono soltanto un'espulsione;

Art. 12 cpv. 6

⁶⁶ RS 331

⁶ La richiesta per il calcolo del termine per l'eliminazione di una sentenza con espulsione ai sensi dell'articolo 369 capoverso 5^{bis} terzo periodo CP va indirizzata all'UFG con la conferma di naturalizzazione.

Art. 16 cpv. 1 lett. d

¹ Le autorità seguenti, se collegate a VOSTRA, vi iscrivono i loro dati:

- d. le autorità cantonali della migrazione se responsabili per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi del diritto penale.

Art. 17 cpv. 1 e 3

¹ Le autorità cantonali della giustizia e dell'esecuzione penale nonché le autorità competenti in materia di stranieri non collegate a VOSTRA comunicano i dati al competente servizio di coordinamento cantonale.

³ Le autorità della giustizia penale e le autorità preposte all'assistenza giudiziaria della Confederazione non collegate a VOSTRA e le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale e non sono collegate a VOSTRA comunicano i dati all'UFG per iscrizione in VOSTRA.

Art. 21 cpv. 1, 2 lett. j und 5

¹ L'accesso mediante procedura di richiamo è retto dall'articolo 367 capoversi 2, 2^{bis}, 2^{ter} e 4 CP.

² L'Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3^{bis} CP nonché procedimenti penali pendenti, se l'adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):

- j per trasmettere a uffici SIRENE stranieri le informazioni necessarie ad attuare e coordinare le misure di respingimento di stranieri.

⁵ Le autorità di cui ai capoversi 2–4 possono consultare le sentenze che contengono l'espulsione dalla Svizzera soltanto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell'articolo 369 capoversi 1–5 CP determina quello applicabile alla consultazione.

Art. 22 cpv. 1^{quater}

1^{quater} Le autorità non collegate a VOSTRA di cui all'articolo 367 capoversi 2 lettere c–l e 2^{septies} CP nonché ai capoversi 1 lettere b–j e 1^{bis} del presente articolo possono consultare le sentenze che contengono l'espulsione dalla Svizzera soltanto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell'articolo 369 capoversi 1–5 CP determina quello applicabile alla consultazione.

Alternativa all'art. 82 cpv. 1^{bis}–1^{quater} AP-OASA

Art. 22a

Trasmissione automatica di dati alla Segreteria di Stato della migrazione

Per l'importazione dei dati riguardanti le espulsioni nel sistema centrale d'informazione sulle migrazioni (SIMIC), l'UFG informa la Segreteria di Stato della migrazione di:

- a. sentenze passate in giudicato in cui è ordinata un'espulsione;
- b. iscrizioni secondo l'articolo 6 capoverso 4;
- c. modifiche riguardanti l'espulsione.

Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva e n. 13.^{bis}, 28 e 29

² Se il casellario giudiziale contiene una sentenza da riportare nell'estratto rilasciato a privati giusta l'articolo 371 CP, vengono indicati i seguenti dati su sentenze (all. 1 n. 4) o su decisioni successive, decisioni d'esecuzione e dati relativi all'esecuzione (all. 1 n. 5):

- 13.^{bis} in caso di espulsione: durata dell'espulsione secondo il dispositivo della sentenza (n. 4.22);
- 28.⁶⁷ in caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui al numero 11, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, senza menzione del nominativo della persona con cui è vietato il contatto, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento (n. 5.16);
29. i dati relativi all'esecuzione rilevati successivamente in caso di espulsione: la data di partenza effettiva o, se tale data non è conosciuta, la data di partenza ordinata nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, consegna ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza non controllata (n. 5.17).

Allegato 1 n. 4.22, 5 e 5.17

- 4.22 In caso di espulsione: durata secondo il dispositivo della sentenza
5. Dati su decisioni successive, decisioni d'esecuzione e dati relativi all'esecuzione
- 5.17 Dati relativi all'esecuzione rilevati successivamente in caso di espulsione: data di partenza effettiva o, se tale data non è conosciuta, data di partenza ordinata nonché motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, consegna ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza non controllata

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).

Allegato 2 n. 4, nuova iscrizione alla fine, e n. 5, nuova iscrizione alla fine

4. Dati su sentenze

...																	
In caso di espulsione: durata secondo il dispositivo della sentenza	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–

5. Dati su decisioni successive, decisioni d'esecuzione e dati relativi all'esecuzione

...																	
Dati relativi all'esecuzione rilevati successivamente in caso di espulsione: data di partenza effettiva o data di partenza ordinata nonché motivo della partenza	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	A	A	–

Allegato 3 n. 4, nuova iscrizione alla fine, e n. 5

4. Dati su sentenze

...																	
In caso di espulsione:	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–

durata secondo il dispositivo della sentenza, data d'inizio, data di fine prevista, approvazione della domanda secondo l'art. 369 cpv. 5 ^{bis} terzo periodo CP											
5. Dati su decisioni successive, decisioni d'esecuzione e dati relativi all'esecuzione											
Numero della decisione (numero sistematico progressivo)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–
Data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato	E	E	E	E	A	A	A	A	A	E	M
Autorità giudicante	E	E	E	E	A	A	A	A	A	E	M
Tipo di decisione	E	E	E	E	A	A	A	A	A	E	M
Data della liberazione	E	E	E	A	A	A	A	A	A	E	M
...											
In caso di interdizione di esercitare un'attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui all'all. 1 n. 4.17, informazioni sull'interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica,	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–

data di sospensione dell'interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento											
Dati relativi all'esecuzione rilevati successivamente in caso di espulsione: data di partenza effettiva o data di partenza ordinata nonché motivo della partenza	E	A	E	E	A	A	A	A	A	A	-

9. Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008⁶⁸

Art. 3 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. f

¹ Le autorità seguenti possono notificare a fedpol le segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL:

- k. le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁶⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁷⁰ per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP.

² Nell'ambito dei compiti legali, le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire anche direttamente le segnalazioni nel RIPOL:

- f. le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁷¹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁷² per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP.

10. Ordinanza del 6 dicembre 2013⁷³ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Art. 17 cpv. 4

⁴ In caso di esecuzione di una pena detentiva, di internamento, di misure terapeutiche o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁷⁴ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁷⁵, fedpol cancella i dati 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall'internamento o dopo l'esecuzione della misura o dell'espulsione.

11. Ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013⁷⁶

Art. 7 cpv. 1 lett. fn. 1 e lett. i

¹ Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

- 68 RS 361.0
- 69 RS 311.0
- 70 RS 321.0
- 71 RS 311.0
- 72 RS 321.0
- 73 RS 361.3
- 74 RS 311.0
- 75 RS 321.0
- 76 RS 362.0

- f. l'ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM:
1. per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno, per ordinare e verificare i divieti d'entrata e di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi, per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni;
 - i. le autorità cantonali di migrazione: per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno, per verificare i divieti d'entrata e di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nel SIS;

Art. 18 cpv. 4 e 5

⁴ Esso informa senza indugio il Servizio giuridico di fedpol quando viene fermata una persona segnalata ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno in virtù degli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStr⁷⁷.

⁵ Esso informa senza indugio la competente autorità d'esecuzione quando viene fermata una persona segnalata ai fini dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁷⁸ (CP) o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁷⁹ (CPM).

Art. 20 Condizione

I cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno soltanto se esiste la relativa decisione pronunciata da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

Art. 21 cpv. 3 secondo periodo

³... Le informazioni relative all'espulsione sono estratte del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

Art. 51 rubrica

Diritto di informazione in caso d'ingiunzione di divieto di entrata e di soggiorno

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷⁷ RS 142.20

⁷⁸ RS 311.0

⁷⁹ RS 321.0